

COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del Registro (Seduta del 18.4.2018)

Oggetto: Piano Urbanistico Comunale PUC (L.R. 16/2004 e s.m.i. – Regolamento di attuazione n.5/2011) adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23.08.2017.

Osservazioni-determinazioni

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di aprile, alle ore 8,00, nella sala delle Adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

				PRESENTE	ASSENTE
1	MARTINO	MARILINDA	SINDACO	P	
2	GIUDICE	FRANCESCO	ASSESSORE VICE-SINDACO	P	
3	MILO	FRANCESCO	ASSESSORE	P	
TOTALE				3	—

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 77 del 18.4.2018

Oggetto: **Piano Urbanistico Comunale PUC (L.R. 16/2004 e s.m.i. – Regolamento di attuazione n.5/2011) adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23.08.2017. Osservazioni-determinazioni**

A seguito dell'istruttoria eseguita dall'Ufficio competente;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- il Comune di Ispani è dotato di **Piano Regolatore Generale** approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1842 del 19/03/1984;
- che il territorio comunale di Ispani è disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico –Ambito Massiccio del Matese (approvato con D.M. del 04.009.2000 - *G.U. 254 del 30.10.2000*); e ricompreso nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese (istituito con Del.G.R. 1407 del 12.04.2002 – *BURC 28 del 10.06.2002*);
- che il territorio comunale è disciplinato inoltre per gli aspetti idrogeologici dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell' **Autorità di Bacino Sinistra Sele**, costituita in esecuzione dell'*art.13 della Legge n. 183/1989*, mediante una specifica "intesa" interregionale sottoscritta nel 1993 dalla **Campania** e dalla **Basilicata** è confluita nell'**Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele** mediante *DPGR n. 142 del 15.05.2012*, in attuazione della *L.R. 4/2011 art. 1 co.255*;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30/3/2012 veniva approvato il PTCP di Salerno;

DATO ATTO

- che con **Determinazione n. 193 del 11/10/2013** e successivo Atto di Convenzione del 18/10/2013, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC);
- che con **Determinazione n. 40 del 18/04/2014** e successivo Atto di Convenzione del 14/05/2014, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione, della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), all'Arch. Pio Castello; che con **Determinazione n. 137 del 01.07.2014** è stato affidato l'incarico professionale per la redazione Carta dell'Uso del Agricolo del Suolo, al dr. agron. Altomonte Vincenzo; che con **Determinazione n. 138 del 01/07/2014** è stato affidato l'incarico professionale per la redazione delle indagini geologico tecniche e geognostiche ai fini della prevenzione del rischio (ai sensi della L.R. n. 9 del 07.01.1983 e s.m.i.), al dr. geol. Napolitano Giovanni;
- che, pertanto, ai sensi del Regolamento n.5/2011 è stato predisposto il Piano Preliminare del PUC, corredato del relativo Rapporto Ambientale Preliminare per la VAS, di cui si è preso atto con **Delibera di G.C. n. 95 del 02/07/2014**;
- che gli elaborati di cui innanzi sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune e pubblicati sul sito web dell'Ente;
- che fu inviato alle organizzazioni, con nota **prot. n. 3160 del 30/06/2016** e contestualmente agli operatori economici presenti sul territorio comunale di Ispani, invito per la consultazione, preliminare alla predisposizione del PUC, delle organizzazioni di cui all'art.24, comma1 della L.R.16/04
- che previo invito diretto mediante nota **prot. n. 3160 del 30.06.2016** a mezzo posta tradizionale o PEC, si è svolta in data **01.08.2016** ([cfr. Verbale in pari data](#)) l'audizione relativa alla fase partecipativa e di ascolto delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, nonché

del pubblico indistinto, ai fini di quanto previsto dall'art.7, commi 1 e 2, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011;

- che è stata altresì completata, nell'ambito della procedura di VAS del redigendo Piano, la fase di consultazione dei soggetti con competenze ambientali (SCA) prevista dell'art.13 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., che si è svolta come di seguito riportato:
 - a) **30.06.2016**: individuazione dei soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai fini della VAS (cfr. Verbale del 30/06/2016 – prot. com. n. 3159);
 - b) **30.06.2016**: avvio della consultazione degli SCA e dei soggetti con competenza ambientale precedentemente individuati - avviso inoltrato con nota prot. com. **prot. n. 3160 del 30.06.2016**;
 - c) **01.08.2016**: conclusione della consultazione degli SCA (cfr. Verbale del 01.08.2016);
- che con delibera di **Giunta Comunale n._78_ del 10.05.2017**, dando seguito ai contributi prevenuti nel corso della fase partecipativa e di ascolto (PUC e VAS), sono stati espressi orientamenti e indicazioni da implementare nel redigendo PUC, dando incarico al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per tutti gli adempimenti necessari, incluso la trasmissione al Tecnico incaricato Arch. Castiello della deliberazione in argomento e di ogni atto necessario;
- che con delibera di **Giunta Comunale n._131_ del 23.08.2017** è stato **adottato** ai sensi dell'art.3, comma 1, del R.R. n.5/2011 e s.m.i., il Piano Urbanistico Comunale - Disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche, composto dagli elaborati trasmessi dal tecnico incaricato con nota assunta al prot. com. **18.08.2017 n.3730**;

DATO ATTO

- che il predetto **PUC adottato**, corredato dal relativo **Rapporto Ambientale per la VAS**, è stato depositato nella Segreteria Comunale e reso disponibile sul sito internet: <http://ispani.asmenet.it>, come da avviso pubblicato all'albo pretorio dal 04.09.2017 alla data odierna, nonché sul **BURC n.66 del 04.09.2017**, per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto BURC; nonché sui quotidiani "LA Repubblica" e "La Città" del 04/09/2017;
- che entro il termine stabilito sono pervenute n.63 (sessantatre) osservazioni al PUC adottato, oltre a n.2 osservazioni fuori termine (**nn. 64 e 65**), come da seguente elenco, a firma di:

n.	Prot.	del	Mittenti
1	4276	20/09/2017	Rossi Giuseppina
2	4277	20/09/2017	Buraglia Gerardo Vito
3	4325	22/09/2017	Prota Carmela
4	4475	02/10/2017	Tedesco Giuseppe
5	4476	02/10/2017	Borgia Giovanna
6	4549	04/10/2017	Casa Marta
7	4613	07/10/2017	Polichetti Maria Gaetana
8	4678	11/10/2017	Giffoni Rosanna
9	4679	11/10/2017	Quintiero Marilena
10	4695	13/10/2017	Brundo Lorenzo
11	4769	18/10/2017	Salvucci Francesco
12	4771	18/10/2017	Furiati Francesco

13	4772	18/10/2017	Lovisi Piernicola
14	4773	18/10/2017	Lovisi Piernicola
15	4774	18/10/2017	Lovisi Piernicola
16	4775	18/10/2017	Lovisi Piernicola
17	4789	18/10/2017	De Stefano Gennaro
18	4813	18/10/2017	Napolitano Pasquale
19	4835	20/10/2017	Urbano Mariagrazia
20	4836	20/10/2017	Urbano Mariagrazia
21	4865	23/10/2017	Santoriello Alberto
22	4889	24/10/2017	Brundo Lorenzo
23	4890	24/10/2017	Brundo Lorenzo
24	4892	24/10/2017	Mega Marino
25	4903	25/10/2017	Iemma Enrico
26	4914	25/10/2017	Giudice Gerardo
27	4919	25/10/2017	Campiglia Antonio
28	4936	25/10/2017	Buraglia Gerardo Vito
29	4945	26/10/2017	Iemma Enrico
30	4952	27/10/2017	Aiello Anna Maria
31	4953	27/10/2017	Aiello Anna Maria
32	4956	27/10/2017	Larocca Giuseppe
33	4971	28/10/2017	Ambrosio Speranza
34	4972	29/10/2017	Falcone Nicolina
35	4973	30/10/2017	Iemma Enrico
35 Bis	4974	30/10/2017	Giuggioli Maria Grazia
36	4992	30/10/2017	Piccini Leopardi Teresa
37	4997	30/10/2017	Sarno Francesca
38	4999	30/10/2017	Morabito Umberto
39	5005	31/10/2017	Pascale Giovanni
40	5006	31/10/2017	Prota Felice
41	5007	31/10/2017	Piccini Leopardi Teresa
42	5014	31/10/2017	Federico Antonio Scolamiero Michele
43	5017	31/10/2017	Napolitano Giovanna
44	5024	02/11/2017	Pierri Ida
45	5025	02/11/2017	Pierri Ida
46	5026	02/11/2017	Giudice Gerardo

47	5027	02/11/2017	Scarpitta Antonio
48	5057	03/11/2017	Donnantuono Adele
49	5058	03/11/2017	Aiello Anna Maria
50	5059	03/11/2017	Riccardi Angelina
51	5060	03/11/2017	Panaccione Maria Teresa
52	5063	03/11/2017	Giudice Giuseppe
53	5065	03/11/2017	Donnantuono Luigia
54	5069	03/11/2017	Sarno Francesca
55	5078	03/11/2017	Mega Edmondo
56	5079	03/11/2017	Falcone Nicolina
57	5080	03/11/2017	R.U.P. Arch. Leone Pasquale
58	5081	03/11/2017	R.U.P. Arch. Leone Pasquale
59	5083	03/11/2017	Riccardi Giovanni
60	5084	03/11/2017	Riccardi Giovanni
61	5085	03/11/2017	Riccardi Giovanni
62	5086	03/11/2017	Perruolo Vincenzo
63	5087	03/11/2017	De Lucchi Settima Maria Rosa

64*	5459	24/11/2017	Bove Giuseppe
65*	5455	24/11/2017	Bove Giuseppe

- che non sono pervenute osservazioni specificamente rivolte al Rapporto Ambientale per la VAS, pubblicato per 60 (giorni), unitamente agli elaborati di Piano, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e Dir. 2001/42/CE;
- che il tecnico incaricato della redazione del Piano, Arch. Pio Castiello, ha trasmesso le elaborazioni di individuazione planimetrica delle aree oggetto di osservazione in riferimento alla zonizzazione urbanistica del PUC adottato, assunte al prot n. 1835 del 18.04.2018, in uno al Parere consultivo sulle singole osservazioni;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art.3, co.3, del Regolamento regionale n.5 del 04.08.2011, all'esame di ciascuna delle Osservazioni prodotte al PUC adottato, ivi comprese quelle pervenute fuori termine al fine di conseguire la massima partecipazione alla definizione dello strumento urbanistico;

Letto il Parere consultivo sulle singole osservazioni formulato dall'Arch. Pio Castiello, in atti;

Viste la L. 17.08.1942 n.1150 e succ. mod.ed int., la L.R. n.14/82 e s.m.i., la L.R. n.16/2004 e s.m.i. e il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011;

VALUTATE le osservazioni pervenute, comprese le 2 osservazioni pervenute fuori termine, come elencate nel prospetto che precede;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) dal Responsabile dell'UTC in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con singole votazioni unanimi e favorevoli, espresse per alzata di mano per ciascuna osservazione pervenuta;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **DI VALUTARE** le osservazioni pervenute, comprese le 2 osservazioni pervenute fuori termine, come elencate nel prospetto riportato in premessa e che si intende qui come riportato;
- **DI ESAMINARE** singolarmente tutte le istanze ivi comprese quelle giunte fuori termine, al fine di conseguire la massima partecipazione alla definizione dello strumento urbanistico, valutandole secondo il Parere consultivo sulle singole osservazioni formulato dall'Arch. Pio Castiello, in atti;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.1) prot. 4276 del 20/09/2017 - Rossi Giuseppina, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Atteso che trattasi di aree di pertinenza dell'abitazione e considerato che la quota pro capite di standard relativa ai residenti è di gran lunga superiore a quella prevista dalla norma, è possibile considerare l'accoglimento dell'osservazione e si classifica la zona E1 agricola infraurbana.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.2) prot. 4277 del 20/09/2017 - Buraglia Gerardo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L'area in argomento di limitata entità, adesa al contesto edificato, in parte già destinata a Zona Ea, può essere riclassificata Ea.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.3) prot. 4325 del 22/09/2017 - Carmela Protà, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Atteso che trattasi di aree di pertinenza dell'abitazione e considerato che la quota pro capite di standard relativa ai residenti è di gran lunga superiore a quella prevista dalla norma, è possibile considerare l'accoglimento dell'osservazione e si classifica la zona E1 agricola infraurbana.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.4) prot. 4475 del 02/10/2017 - Tedesco Giuseppe, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Atteso che trattasi di aree di pertinenza dell'abitazione e considerato che la quota pro capite di standard relativa ai residenti è di gran lunga superiore a quella prevista dalla norma, è possibile considerare l'accoglimento dell'osservazione e si classifica la zona E1 agricola infraurbana.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.5) prot. 4476 del 02/10/2017 - Borgia Giovanna, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area interessata è adesa ad un ambito di insediamento lineare classificato come zona B. Pertanto si ritiene possibile riclassificare detta area così come richiesto, stante le caratteristiche urbanistiche dell’ambito B - Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano consolidato.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.6) prot. 4549 del 04/10/2017 - Casa Marta, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione è finalizzata al recupero di un errore materiale, nonché limitato relativo all’individuazione dell’intera attrezzatura religiosa, è pertanto possibile considerare l’accoglimento dell’osservazione.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.7) prot. 4613 del 07/10/2017 - Polichetti Maria Gaetana, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Si premette che l’area interessata, comunque adesa alla Zona B, ed estesa 1714 mq è priva dei parametri e dei rapporti previsti dal DM 1444/68.pertanto si è del parere di respingere l’osservazione.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.8) prot. 4678 del 11/10/2017 - Giffoni Rosanna, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’area oggetto di osservazione è finalizzata ad un incremento delle attività produttive si è del parere di accogliere l’osservazione.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.9) prot. 4679 del 11/10/2017 - Quintiero Marilena, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area, di modeste dimensioni, è ubicata al limite del centro storico e della viabilità principale. Pertanto è possibile definire in maniera univoca, fino al limite stradale, l’insediamento urbano, ridefinendola Zona B.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.10) prot. 4695 del 13/10/2017 – Brundo Lorenzo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area interessata è adesa ad un ambito di insediamento lineare classificato come zona B. Pertanto si ritiene possibile riclassificare detta area limitatamente alla fascia adesa alla Zona B, individuata lungo Via S. Sofia Aia Vecchia, per una profondità pari a 25 m in allineamento alla già individuata Zona B - Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano consolidato.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.11) prot. 4769 del 18/10/2017 - Salvucci Francesco, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’area interessata è ricompresa nell’ambito della Zona A, è possibile riclassificare l’area in oggetto per una migliore configurazione dell’ambito e quindi riconfigurare l’area come Zona A “Centro storico - restauro urbanistico e conservazione”.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.12) prot. 4771 del 18/10/2017 - Furiati Francesco, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’area in esame insiste marginalmente all’insediamento storico e quindi verso il campo aperto, è possibile classificare l’area come zona E2 “agricola periurbana”

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.13) prot. 4772 del 18/10/2017 - Lovisi Piernicola, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’individuazione del lotto minimo, quantunque non previsto dal PTCP è finalizzata ad una migliore attuazione della Zona Agricola. Ad ogni modo, alla luce delle motivazioni esposte, si propone di accogliere l’osservazione eliminando dalle NTA del PUC il lotto minimo. Al riguardo si conferma che il PTCP vigente non individua il lotto minimo in Zona agricola in quanto pone, a base della trasformabilità, la sussistenza dell’azienda agricola.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.14) prot. 4773 del 18/10/2017 - Lovisi Piernicola, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione in argomento è finalizzata ad una revisione della zonizzazione urbanistica, adducendo motivazioni di ordine storico architettonico paesaggistico e ambientale. Poiché l’osservanza delle predette tutele non è strettamente connessa alle destinazioni d’uso dei territori urbani ed urbanizzati bensì alla gestione e all’attuazione del piano si è del parere di respingere l’osservazione prodotta.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

n.15) prot. 4774 del 18/10/2017 - Lovisi Piernicola, sulla scorta del citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione è finalizzata alla rimozione dell’Ambito classificato in zona C prevista attualmente alla località S. Cristoforo ed adesa alla zona A. Alla luce delle motivazioni esposte si rinvia all’amministrazione Comunale ogni determinazione in merito.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia rinviata alla G.C.”;

nel senso di dare indicazione al progettista di Piano di risagomare, in considerazione delle condizioni orografiche e di contesto, il tracciato della strada di progetto adiacente alla zona oggetto di osservazione, anche al fine di contenere la pendenza dal tracciato viario medesimo;

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.16) prot. 4775 del 18/10/2017 - Lovisi Piernicola, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione è finalizzata alla modifica della zona turistica T2 in località S. Cristoforo in zona “Pe” Parco ecoturistico. Pertanto, considerato che il comune di Ispani è di interesse turistico, si conferma la destinazione di piano.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.17) prot. 4789 del 18/10/2017 - De Stefano Gennaro, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Alla luce di quanto esposto sull’osservazione, e relativamente alla rettifica dell’area demaniale in conformità al SID si è del parere di accogliere l’osservazione. Rettificando l’area demaniale

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.18) prot. 4813 del 18/10/2017 - Napolitano Pasquale, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’area oggetto di osservazione è finalizzata ad un incremento delle attività produttive si è del parere di accogliere l’osservazione.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.19) prot. 4835 del 20/10/2017 - Urbano Maria Grazia, nonché la connessa osservazione

n.20) prot. 4836 del 20/10/2017- Urbano Maria Grazia, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area in argomento, a meno della porzione comunque già classificata in zona B, non possiede alcuna caratteristica di zona B ed è ampiamente ricompresa nel campo aperto pertanto si conferma la destinazione Pe parco eco – agricolo.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

n.21) prot. 4865 del 23/10/2017 - Santoriello Alberto, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area interessata è adesa ad un ambito di insediamento lineare classificato come zona B. Pertanto si ritiene possibile riclassificare detta area limitatamente alla fascia adesa alla Zona B, individuata lungo Via S. Sofia Aia Vecchia, per una profondità pari a 25 m in allineamento alla già individuata Zona B - Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano consolidato.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.22) prot. 4889 del 24/10/2017 - Brundo Lorenzo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione è finalizzata alla modifica della zona turistica T2 in zona Zona “E2” agricola periurbana. Pertanto, considerato che il comune di Ispani è di interesse turistico, si conferma la destinazione di piano. Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.23) prot. 4890 del 24/10/2017 - Brundo Lorenzo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’ambito in argomento è individuato nel campo aperto del parco eco – agricolo in entrambi i siti individuati e atteso che la richiesta contrasta con le esigenze di tutela del castello si conferma la destinazione di Piano. Riguardo alle aree lungo il Vallone Castellaro si riclassificano in Zone agricole ordinarie. Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.24) prot. 4892 del 24/10/2017 - Mega Marino, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Si precisa che per l’ambito in questione non sussistono le condizioni per la riclassificazione di Zona B anche in virtù di quanto accolto in esito all’osservazione (58s) UTC adesa. Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.25) prot. 4903 del 25/10/2017 - Iemma Enrico, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Alla luce di quanto avanzato all’istante, si precisa che ai sensi dell’art.27, lettera C, della L.R. 16/2004, i PUA possono anche essere redatti dai proprietari. Pertanto in accoglimento dell’osservazione si integra la normativa di cui al Parco Eco-agricolo introducendo la necessità per i privati di redigere il PUA (di cui all’art.27 lettera C, della L.R. 16/2004). Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.26) prot. 4914 del 25/10/2017 - Giudice Gerardo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l’area in oggetto, considerata nella sua interezza, non possiede i requisiti di Zona B; atteso che limitrofa alla Zona T2, è possibile riconfigurare l’ambito interessato riclassificando l’area come Zona B, per l’area edificata, e Zona T2 per l’area inedificata. Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.27) prot. 4919 del 25/10/2017 - Campiglia Antonio, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“La richiesta avanzata dall’istante, è ricompresa tra la Zona B e la Zona F1 e pertanto può essere riclassificata come Zona B.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.28) prot. 4936 del 25/10/2017 - Buraglia Gerardo Vito, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l'area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, non può essere riclassificata come Zona B e pertanto si riclassifica come Zona C. Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.29) prot. 4945 del 26/10/2017 - Iemma Enrico, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Alla luce di quanto avanzato all'istante, si precisa che ai sensi dell'art.27, lettera C, della L.R. 16/2004, i PUA possono anche essere redatti dai proprietari. Pertanto in accoglimento dell'osservazione si integra la normativa di cui al Parco Eco-agricolo introducendo la necessità per i privati di redigere il PUA (di cui all'art.27 lettera C, della L.R. 16/2004).

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.30) prot. 4952 del 27/10/2017 - Aiello Annamaria, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l'area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, non può essere riclassificata come Zona B e pertanto si riclassifica come Zona C con esclusione dell'area da destinare a parcheggio richiesta dall'osservazione dell'UTC.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.31) prot. 4953 del 27/10/2017 - Aiello Annamaria, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l'ambito è adeso alle Zone E “Agricola Ordinaria”, si è del parere che si possa confinare l'intera zona come Zona E “Agricola Ordinaria”.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.32) prot. 4956 del 27/10/2017 - Larocca Giuseppe, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L'ambito interessato, di modesta entità, ricade in ambito F1, alla luce di quanto riportato dall'osservante, si accoglie la destinazione come E1 limitatamente all'area pertinenziale dei fabbricati.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.33) prot. 4971 del 28/10/2017 - Ambrosio Speranza, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area oggetto di osservazione, già parzialmente edificata, nella parte marginale dell’insediamento di Torre Normanna, zona alta, è limitata a nord da via S. Cataldo e ad ovest dal vallone Russo. Pertanto è possibile uniformare parte della particella in argomento alla già prevista Zona B1, limitatamente alla parte adesa alla strada, con esclusione della fascia di rispetto del corso d’acqua Vallone Russo.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.34) prot. 4972 del 29/10/2017 - Falcone Nicolina, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area oggetto di osservazione, localizzata nel campo aperto, classificata dal PTCP come area ad elevata biodiversità e zone cuscinetto con funzione di filtro protettivo alle aree ad alta biodiversità è in parte già destinata all’attività estrattiva; atteso che l’Ufficio Tecnico ha prodotto delle osservazioni limitatamente alla parte pianeggiante, appare condivisibile detto rientro propositivo e si riclassifica la zona come FT.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.35) prot. 4973 del 30/10/2017 - Iemma Enrico, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Alla luce di quanto avanzato all’istante, si precisa che ai sensi dell’art.27, lettera C, della L.R. 16/2004, i PUA possono anche essere redatti dai proprietari. Pertanto in accoglimento dell’osservazione si integra la normativa di cui al Parco Eco-agricolo introducendo la necessità per i privati di redigere il PUA (di cui all’art.27 lettera C, della L.R. 16/2004).

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.35-bis) prot. 4973 del 30/10/2017 - Giuggioli Maria Grazia, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Atteso che la Zona F1 prevista dal Piano è ampiamente sufficiente a soddisfare la quota pro capite di standard relativa ai residenti e che la zona ricade in adiacenza all’ambito Zona A si configura come Zona A richiesta.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.36) prot. 4992 del 30/10/2017 - Piccini Leopardi Teresa, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area interessata è adesa ad un ambito di insediamento lineare classificato come zona B. Pertanto si ritiene possibile riclassificare detta area limitatamente alla fascia adesa alla Zona B, individuata lungo Via S. Sofia Aia Vecchia, per una profondità pari a 25 m in allineamento alla già individuata Zona B - Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano consolidato.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.37) prot. 4997 del 30/10/2017 - Sarno Francesca, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione è finalizzata alla rettifica dell’individuazione dell’area demaniale, sia negli elaborati riguardanti lo stato di fatto, che negli elaborati di progetto. pertanto si provvederà ad individuare l’area demaniale previa acquisizione della stessa presso gli uffici tecnici del comune.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.38) prot. 4999 del 30/10/2017 - Morabito Umberto, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’ambito osservato è di limitata entità è coeso alla classificazione in Zona B, si è ritenuto possibile classificare l’area oggetto dell’osservazione in Zona B.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.39) prot. 5005 del 31/10/2017 - Pascale Giovanni, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che la parte ricadente in Zona D “produttivo” è strettamente connesso alla zona F5 già individuata, pertanto si è del parere che la zona D area oggetto di osservazione possa riclassificarsi come zona “F”.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.40) prot. 5006 del 31/10/2017 - Prota Felice, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l’area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, in analogia con le altre osservazioni, non può essere riclassificata come Zona B.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.41) prot. 5007 del 31/10/2017 - Piccini Leopardi Teresa, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area in argomento, adesa al contesto edificato, riveste valore strategico come area di parcheggio e pertanto si conferma la destinazione di Piano.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.42) prot. 5014 del 31/10/2017 - Federico Antonio - Scolamiero Michele, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area in argomento, è parte di una più ampia estensione definita Parco Eco-agricolo in ottemperanza alla natura dei luoghi ed agli aspetti vocazionali della zona. Pertanto, così come per le altre osservazioni similari ricadenti nel parco agricolo, si è del parere di optare per una conservazione dei valori agro naturalistici ed ambientali.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.43) prot. 5017 del 31/10/2017 - Napolitano Giovanna, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area oggetto di osservazione è ricompresa nella fascia osservata dall’UTC da destinare interamente alla zona B2 e pertanto può essere riclassificata, come l’intera fascia, Zona B2.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

n.44) prot. 5024 del 02/11/2017 - Pierri Ida, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l’area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, non può essere riclassificata come Zona B e pertanto si riclassifica come Zona C.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.45) prot. 5025 del 02/11/2017 - Pierri Ida, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l’area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, in analogia con le altre osservazioni, non può essere riclassificata come Zona B.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.46) prot. 5026 del 02/11/2017 - Giudice Gerardo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“In analogia a quanto già descritto all’osservazione n.26 dello stesso istante, si è del parere di accogliere l’osservazione e riclassificare l’ambito edificato come Zona B e l’ambito ineditato come Zona T2.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.47) prot. 5027 del 02/11/2017 - Scarpitta Antonio, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area oggetto di osservazione, esterna all’ambito edificato, e comunque ricompresa nella marginalità urbana verso il campo aperto, non appare idonea per la riclassificazione così come richiesta Zona T2, pertanto si conferma l’indicazione di Piano.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.48) prot. 5057 del 03/11/2017 - Donnantuono Adele, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area in argomento, di limitata entità, ricompresa nelle aree urbane ed urbanizzabili, essendo edificata può classificarsi come Zona C.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

n.49) prot. 5058 del 03/11/2017 - Aiello Anna Maria, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

"Poiché l'area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, non può essere riclassificata come Zona B e pertanto si riclassifica come Zona C con esclusione dell'area da destinare a parcheggio richiesta dall'osservazione dell'UTC.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia parzialmente accolta";

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

n.50) prot. 5059 del 03/11/2017 - Riccardi Angelina, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

"L'area oggetto di osservazione che ricade in Zona A è di fatto inedificata e non possedendo i requisiti di Zona B, è possibile riclassificarla come Zona C.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia parzialmente accolta";

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.51) prot. 5060 del 03/11/2017 - Panaccione Maria Teresa, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

"Considerate le motivazioni esposte dall'istante e la caratterizzazione urbanistica dell'area in argomento appare opportuno riclassificare univocamente la predetta area. Pertanto si è del parere di accogliere l'osservazione riclassificando l'ambito come Zona B2.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta";

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

n.52) prot. 5063 del 03/11/2017 - Giudice Giuseppe, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

"Poiché l'area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, non può essere riclassificata come Zona B e pertanto si riclassifica come Zona C.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia parzialmente accolta";

- **DI RESPINGERE** la seguente osservazione:

n.53) prot. 5065 del 03/11/2017 - Donnantuono Luigia, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

"L'area in argomento, ricade nella parte periurbana e marginale degli insediamenti di Ispani per i quali è stata contenuta l'espansione dell'abitato, ancorché individuate nell'antecedente urbanistico, per motivi di ordine urbanistico ed ambientali si conferma la destinazione di Piano e si respinge l'osservazione.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia respinta";

- **DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

n.54) prot. 5069 del 03/11/2017 - Sarno Francesca, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“La destinazione urbanistica F5 di cui all’art.2.2.7 delle NTA del PUC consente il mantenimento delle destinazioni pregresse, ad ogni modo alla luce di quanto espresso dall’istante, è possibile riclassificare la particella in argomento come Zona E2 agricola periurbana al fine di garantire il mantenimento dell’edificio in forma privata e del verde come pertinenza dell’abitazione.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.55) prot. 5078 del 03/11/2017 - Mega Edmondo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’area oggetto di osservazione, localizzata nel campo aperto, classificata dal PTCP come area ad elevata biodiversità e zone cuscinetto con funzione di filtro protettivo alle aree ad alta biodiversità, è in parte già sistemata a piazzale. Atteso che, l’Ufficio Tecnico ha prodotto osservazioni sul punto relativamente alla parte già destinata a piazzale, si propone la riclassificazione di detto piazzale in Zona Ft.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.56) prot. 5079 del 03/11/2017 - Falcone Nicolina, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Stante la limitata entità dell’area oggetto dell’osservazione e considerato che i servizi F1 sono abbondantemente soddisfatti per i residenti, si ritiene possibile classificare la suddetta area come Zona T2 così come richiesto.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.57) prot. 5080 del 03/11/2017 - R.U.P. Arch. Leone Pasquale, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Con riferimento a quanto osservato si è del parere che l’osservazione possa essere accolta come segue:

Per quanto riguarda i punti a, b, c, ,d, e, f si è del parere di accogliere l’osservazione e quindi di ridefinire i grafici come proposto dall’ UTC, per quanto riguarda i punti g ed h si accoglie l’osservazione e pertanto si integra l’art 1.2.1. E 2.1.4 delle NTA così come proposto dall’UTC.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.58) prot. 5081 del 03/11/2017 - R.U.P. Arch. Leone Pasquale, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Con riferimento a quanto osservato si è del parere che l’osservazione possa essere accolta come segue:

Per quanto riguarda i punti - i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, si è del parere di accogliere l’osservazione così come dai grafici allegati alla proposta dell’UTC.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.59) prot. 5083 del 03/11/2017 - Riccardi Giovanni, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

*“L’area interessata è adesa ad un ambito di insediamento lineare classificato come zona B. Pertanto si ritiene possibile riclassificare detta area così come richiesto, stante le caratteristiche urbanistiche dell’ambito B - Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano consolidato.
Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;*

- DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE la seguente osservazione:

n.60) prot. 5084 del 03/11/2017 - Riccardi Giovanni, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Per quanto riguarda i punti richiesti dall’osservazione 60, con allegata relazione, tra l’altro ribadita all’osservazione 61, si propone quanto segue:

1) Per quanto attiene alla zona B si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto l’area è adesa e ricompresa nell’ambito edificato.

2) Si propone l’accoglimento come Zona Parcheggio della parte retrostante la scuola, per una fascia di circa 15 m lungo Via Castello.

3) Si conferma la Zona T2 a monte di Via Castello.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accolta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.61) prot. 5085 del 03/11/2017 - Riccardi Giovanni, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“L’osservazione in argomento ribadisce quanto già chiesto al punto 3 dell’osservazione 60 e riguardante la Zona T2 a monte di Via Castello. Le motivazioni addotte, ancorché degne di attenzione, non appaiono perfettamente appropriate ad una realtà a forte valenza turistica quale Ispani. Pertanto si conferma la Zona T2 proposta dal Piano.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione:

n.62) prot. 5086 del 03/11/2017 - Perruolo Vincenzo, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Considerato che l’ambito in argomento è individuato nel campo aperto del parco eco-agricolo in entrambi i siti individuati e atteso che la richiesta non confligge con le destinazioni del parco eco agricolo, si è del parere di accogliere l’osservazione come Zona E2.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia accolta”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione:

n.63) prot. 5087 del 03/11/2017 - De Lucchi Settima Maria Rosa, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Poiché l’area in argomento, considerata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche e i requisiti di Zona B ed è localizzata nel campo aperto, in analogia con le altre osservazioni, non può essere riclassificata come Zona B.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l’osservazione sia respinta”;

- DI ACCOGLIERE la seguente osservazione FUORI TERMINE:

n.64*) prot. 5459 del 24/11/2017 - Bove Giuseppe, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“Alla luce di quanto espresso dall'osservante si ritiene possibile integrare l'art. 2.2.8 delle NTA con l'indicazione dei seguenti parametri:

H = 7,50 m.

Df = 10 m.

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art.1.1.5 delle Norme

Rc = 0,40 mq/mq

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi e le destinazioni funzionali si rinvia al RUEC.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia accolta come innanzi specificato”;

- DI RESPINGERE la seguente osservazione FUORI TERMINE:

n.65*) prot. 5455 del 24/11/2017 – Bove Giuseppe, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

“La proposta di modifica delle NTA e il livello di dettaglio della stessa, di tipo gestionale, rientrano nella sfera operativa dell'Amministrazione Comunale e potrà essere implementata nelle scansioni temporali degli Atti di Programmazione degli Interventi. Pertanto, si propone di non accogliere la richiesta di modifica in argomento.

Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia respinta”;

- DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni specificamente rivolte al Rapporto Ambientale per la VAS, pubblicato per 60 (giorni) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e Dir. 2001/42/CE;

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione:

- 1) all'Arch. Pio Castiello, per i successivi e conseguenti aggiornamenti tecnico-progettuali del PUC;
- 2) all'Arch. Pasquale Leone, nella qualità di R.U.P. per quanto di competenza;

- DELEGARE al Responsabile dell'UTC i successivi adempimenti per il prosieguo dell'iter formativo del PUC;

Con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

COMUNE DI ISPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

ARGOMENTO: F.V.C. L.R. 16/2004

OSSERVAZIONI
36€ 131/2017

PROVVEDIMENTO PROPOSTO: VALUTAZIONE

Ufficio Proponente: UCC

Data, 18.4 .2018

Il Responsabile dell'Ufficio
[Signature]

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. Lvo n° 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione.	Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta di deliberazione comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sulla stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>[Signature]</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>[Signature]</u>

PARERE EX ART. 97 D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.
Il Segretario Comunale

[Signature]

Esaminata nella seduta del 18.4 .2018

Provvedimento n. 77

Decisione Adottata: SI VALUTANO LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANTONIO DI GREGORIO
[Signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE
Avv. Mariilinda MARTINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANTONIO DI GREGORIO

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data 16.5.2018, così
come attestato dalla relativa ricevuta elettronica, per rimanervi 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANTONIO DI GREGORIO

=====
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva perché pubblicata all'albo pretorio del comune per 10 giorni;
- divenuta efficace perché decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Ispani, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANTONIO DI GREGORIO